



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 155/14, proposto da PVB Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Trentina Calore S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Adami, Bozzi, e Pinamonti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Trento, piazza Mosna 25;

contro

il Comune di Rovereto, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Manica e Dalbosco, con domicilio eletto presso il secondo in Trento, via Paradisi 15/1;

nei confronti di

Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito e difeso dagli avv. ti Baccolini, Rizzo e Luongo, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Trento, via Serafini 9;

Cofely S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Siram S.p.A. e Cristoforetti Servizio Energia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento 21 marzo 2014, recante aggiudicazione definitiva a CNS soc. coop. della gara, indetta dal Comune di Rovereto con bando 4 febbraio 2011, avente ad oggetto la procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione degli impianti termici e tecnologici in genere, inclusa la fornitura di combustibile, inerente il patrimonio immobiliare attuale e futuro del Comune di Rovereto;

b) del capitolato speciale di cui alla predetta gara bandita in data 4 febbraio 2011;

c) di tutti i verbali di gara della prima procedura di gara, conclusasi con l'aggiudicazione definitiva 20 luglio 2011, successivamente annullata;

d) di tutti i verbali di gara della nuova procedura, avviata dalla deliberazione 25 giugno 2013, n. 124, e conclusasi con l'aggiudicazione sub a),

e) di ogni altro atto presupposto e connesso;

e per la dichiarazione d'inefficacia del contratto eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm. (già artt. 245-bis del d. lgs. 163/2006);

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, nonché al subentro della stessa nel contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 121, 122 e 124 cod. proc. amm. (già artt. 245-bis, 245-ter e 245-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006);
ovvero, in via alternativa e subordinata,
per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che risulterà di giustizia nel corso del giudizio (e, comunque, non inferiore al 10% dell'importo offerto dalla ricorrente), secondo i criteri correntemente in uso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto e del Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, X comma, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Nel luglio 2011 il Comune di Rovereto aggiudicò all'associazione temporanea d'impreses fra Marco Polo S.p.A., P.V.B. Solutions S.p.A. e Trentina Calore S.r.l., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (700 punti per l'offerta tecnica e 300 per quella economica), il servizio novennale per la gestione dei propri impianti termici e tecnologici in genere, inclusa la fornitura di

combustibile.

1.2. La seconda classificata, il Consorzio nazionale servizi società cooperativa – C.N.S. impugnò tale decisione: e la V Sezione del Consiglio di Stato, riformando la decisione di questo giudice, con la sentenza 14 giugno 2013, n. 3316, annullò l'aggiudicazione, poiché la commissione giudicatrice era stata costituita in violazione dell'art. 84, IV comma, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”), norma da includere, secondo il giudice d'appello, “tra quei principi dell'ordinamento che devono essere rispettati dalla potestà legislativa primaria rimessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1”.

1.3. Il Comune ottemperò alla pronuncia con la deliberazione 25 giugno 2013, n. 124, in cui stabilì che non avrebbe rinnovare l'intera procedura di gara, ma avrebbe invece affidato ad una nuova commissione l'esame delle stesse offerte già presentate e conservate.

1.4. Tale determinazione fu impugnata da una delle concorrenti, la Sinergie S.p.A., innanzi a questo Tribunale con il ricorso 171/13, respinto con la sentenza 26 marzo 2014, n. 115, non appellata, la quale ha ritenuto che il principio di segretezza delle offerte – evidentemente già conosciute, quando furono prese in esame dalla nuova commissione – non sia comunque inderogabile, e debba essere

coordinato “con i principi di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa, che operano in senso opposto”, mentre “il rischio di condizionamenti del giudizio della commissione è evitabile mediante l'analiticità della motivazione e la completezza della verbalizzazione”.

1.5.1. Pochi giorni prima, il 21 marzo, era stato completato il nuovo procedimento per la scelta del contraente: in quella data la Stazione appaltante aveva aggiudicato il servizio al Consorzio Nazionale Servizi, classificatosi primo in graduatoria con un punteggio totale pari a 949,25 punti (di cui 700/700 per l'offerta tecnica e 249,25/300 per quella economica), seguita dall'a.t.i. Cofely S.p.A. con 913,25 punti (di cui 675,62/700 tecnici e 237,62/300 economici), e quindi dalla precedente vincitrice, l'a.t.i. PVB, con 817,31 punti (517,31/700 tecnici e 300/300 economici).

1.5.2. Nella procedura era stato impiegato per ciascuna voce il metodo del confronto a coppie, con successiva riparametrazione; diversamente, nella precedente procedura poi annullata, si era applicato il metodo dei coefficienti assoluti, in cui ciascuna offerta tecnica era stata appunto valutata separatamente, e non in comparazione, attribuendo poi un punteggio aggregato tecnico e uno economico per ciascun'offerta, con successiva riparametrazione.

1.5.3. Anche in quella procedura (com'è naturale, trattandosi della stessa offerta), l'a.t.i. PVB aveva ottenuto il punteggio economico riparametrato più elevato (300) e 529,14 punti per l'offerta tecnica, per un totale di 829,14; la seconda classificata CSN, invece, aveva

conseguito 554,40 per l'offerta tecnica e, complessivamente, punti 803,25 considerati i 249,25/300 per l'offerta economica.

1.6. P.V.B. ha impugnato con il ricorso in esame la nuova aggiudicazione; si sono costituiti in giudizio sia l'Amministrazione comunale che l'aggiudicatario, concludendo per la reiezione.

1.7. Poiché il ricorso è totalmente infondato, si può prescindere dall'approfondito esame delle molteplici eccezioni preliminari sollevate; per quella, a più riprese ribadita dall'Amministrazione resistente, circa un difetto d'interesse a ricorrere, la stessa è *ictu oculi* infondata, ché la finalità qui perseguita della ricorrente non è tanto quella d'ottenere l'aggiudicazione, quanto la rinnovazione della gara, parziale o integrale, con regole differenti: ciò che le attribuirebbe evidentemente una possibilità – non insignificante, essendo solo quattro i concorrenti - di conseguire il servizio.

2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell'art. 83 del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 283 del relativo regolamento d'attuazione (e dell'allegato P allo stesso); eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.

2.2. La PVB rileva come la *lex specialis* di gara si limiti a indicare i contenuti dell'offerta tecnica e specifici i punteggi e subpunteggi concernenti criteri e sub criteri, mentre mancano i metodi di calcolo, che la commissione di gara avrebbe dovuto adottare per attribuire tali punteggi, ex art. 283 cit., e descritti nell'allegato P: il quale si riferisce proprio ai servizi di cui si discute, e inizia affermando che il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa “può essere effettuato

utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito”, di seguito elencati.

2.3. L'ordinamento avrebbe dunque stabilito che è la *lex specialis* a dover stabilire, per ragioni di trasparenza, il metodo di calcolo da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi: e ciò sarebbe desumibile anche dalla previgente disciplina - di cui all' allegato B al d.P.R. 554/1999, lett. a, ultimo punto - che, nel prevedere la possibilità per la Commissione di gara di adottare un suo proprio criterio di calcolo, imponeva che questa scelta avvenisse prima dell'apertura dei plichi.

2.4. La censura è palesemente infondata.

Invero, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui fanno parte il citato art. 283 e l'allegato P, è entrato in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il successivo 10 dicembre, per cui il semestre si è compiuto il seguente 8 giugno 2011.

2.5. Viceversa, il bando di questa gara era già stato approvato il precedente 4 febbraio, per cui, come correttamente osservano i convenuti, la disciplina invocata non era in vigore, né quella previgente imponeva ciò che la ricorrente afferma: era solo prevista - e la *lex specialis* osserva tale disposizione - la preventiva individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, ex art. 83, III comma, del ripetuto d. lgs. 163/2006.

2.6. Quanto infine al richiamo all'allegato B al d.P.R. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, lo stesso è inconferente per più profili.

In generale, anzitutto, tale regolamento si riferisce esclusivamente ai lavori pubblici; poi, la previsione invocata riguarda un metodo per la determinazione di specifici coefficienti, impiegati nella valutazione delle offerte, non un modello complessivo di valutazione delle offerte; infine, si prevede che tale metodo sia adottato direttamente dalla commissione, nel corso del procedimento, e non fin dal bando o dal capitolato.

3.1. La seconda censura lamenta la violazione della regola conformativa stabilita dalla citata sentenza 115/2014, di questo Tribunale, nonché la violazione del principio di imparzialità e *par condicio* e l'eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.

3.2. La sentenza, riferendosi all'analiticità della motivazione e alla compiutezza della verbalizzazione (sopra § 1.4.) imporrebbe alla nuova commissione l'obbligo di una specifica motivazione, per ridurre la discrezionalità: non le consentirebbe invece di aumentare tale discrezionalità “stabilendo un metodo di calcolo, ovvero delle regole diverse da quelle utilizzate dalla prima commissione”, com'è invece avvenuto.

3.3.1. Secondo la ricorrente, la nuova commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso metodo della precedente, la quale aveva attribuito i punteggi alle singole offerte e stilato una graduatoria sulla base dei valori reali assegnati.

3.3.2. Viceversa, il rinnovato organo tecnico ha scelto il metodo del confronto a coppie con successiva riparametrazione, assegnando, per ciascuna voce considerata, il massimo del punteggio all'offerta

ritenuta migliore nella comparazione, e alle altre offerte dei valori inferiori e proporzionali al voto massimo attribuito.

3.3.3. In questo modo, però, pur con differenze complessive minime tra le diverse offerte, si sarebbero generati abnormi e illegittimi distacchi, di cui la PVB offre in ricorso un'analitica giustificazione, completa di dettagliati esempi: differenze relative al punteggio tecnico, che nella prima gara erano minime, nella seconda sono diventate così cospicue, “da sterilizzare ogni rilevanza del parametro economico”.

3.4. Orbene, è intanto da osservare come non si possa correttamente affermare, in questo caso, l'esistenza per il Comune di Rovereto di un obbligo conformativo alla sentenza 115/2014 della Sezione: anzitutto, la pronuncia è successiva alla nuova aggiudicazione, e, inoltre, è reiettiva, come già visto.

In realtà la sentenza cui l'Amministrazione doveva dare, e ha effettivamente dato ottemperanza era quella (C.d.S., V, 3316/13, cit.) con cui il giudice d'appello aveva annullato la stessa procedura di gara, dalla nomina della commissione; sentenza che, peraltro, non aveva stabilito alcun vincolo per il Comune di Rovereto, per quanto riguardava il metodo di valutazione delle offerte.

3.5. Ancora, presupposto della censura è l'esistenza di una serie di vincoli, i quali deriverebbero alla nuova procedura di gara da quella già svolta: ma, in tal modo, la PVB non considera come la prima procedura sia stata caducata per effetto della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, già a partire dalla nomina della

prima commissione e, dunque, anche con riferimento ai punteggi assegnati da questa, oltre che, evidentemente, al metodo di valutazione che la stessa commissione aveva prescelto.

La P.V.B., cioè, desume l'illegittimità della nuova procedura di gara da un raffronto con le regole, i contenuti e le valutazioni relative ad un procedimento anteriore, che è stato obliterato e attualmente non produce più alcun effetto.

3.6. Una volta stabilito che la nuova – ma si dovrebbe ormai dire l'unica – commissione poteva legittimamente valutare le offerte già presentate, si deve anche ritenere che la stessa non avesse alcun vincolo nella scelta del metodo di valutazione, tra quelli previsti secondo le norme applicabili. Essa poteva, dunque, validamente preferire il metodo del confronto a coppie, che non si presentava, almeno *ex ante*, idoneo a favorire uno più di un altro dei quattro concorrenti; metodo, la cui applicazione ha condotto a risultati, i quali non possono essere utilmente confrontati con quelli precedenti, poiché conseguiti con un metodo diverso e da un organo giudicato invalido.

3.7. Il Collegio, del resto, ritiene particolarmente opportuna l'adozione di un metodo di valutazione diverso da quello impiegato nella procedura annullata, proprio per accentuare il distacco da quella, ed escludere, con un approccio nuovo, per quanto possibile, il rischio di condizionamenti per il giudizio della commissione.

4.1. Il terzo motivo di ricorso è rubricato nella violazione della regola conformativa, stabilita dalla sentenza n. 115/2014 del T.R.G.A.,

nonché nella violazione del principio di trasparenza, imparzialità e *par condicio*, e, ancora, nell' eccesso di potere per difetto di motivazione.

4.2. Anzitutto, secondo la ricorrente, in palese violazione delle previsioni normative, i commissari non avrebbero svolto separatamente le proprie valutazioni, attribuendo a ciascuna coppia, per ciascuna voce, i relativi giudizi, che avrebbero poi dovuto confluire in un unico risultato che ne costituisse la media matematica: sebbene non sia chiaro, secondo la stessa PVB, come gli stessi abbiano operato.

4.3. In realtà, il contenuto dei verbali, relativi alle sedute in cui la commissione ha proceduto ad esaminare le offerte tecniche, e che contengono gli esiti dei confronti a coppie successivamente effettuati per ciascuna voce, non è per nulla incerto.

In tutti si legge, infatti, che i risultati “del confronto a coppie ed il punteggio tecnico relativo al punto oggetto di valutazione sono riportati nel foglio di calcolo allegato al presente verbale”; e, poiché “la valutazione espressa dai tre commissari coincide, ne viene riportata solamente una che costituisce anche la media delle votazioni”.

4.4. Insomma, i verbali affermano che i tre commissari, in tutte le comparazioni svolte, hanno effettuato valutazioni indipendenti, ma sono pervenuti costantemente a giudizi perfettamente coincidenti: sicché, per ciascuna voce (ad es. sistema informativo del piano di manutenzione, cui sono assegnati 75 punti) è stato sufficiente riportare un solo schema recante i raffronti tra le offerte (nell'esempio

proposto, l'offerta A prevale largamente sulle altre) e, per conseguenza, una sola conseguente graduatoria di punteggi (qui, 75 punti per l'offerta A, e proporzionatamente inferiori per le altre offerte, in relazione al rispettivo gradimento).

4.5. Ebbene, una siffatta costante identità di giudizi può apparire anomala, ma non v'è dubbio che – come già rilevato nella precedente ordinanza cautelare 50/2014 - il Collegio è vincolato dalla documentazione di gara prodotta, e segnatamente dagli atti di verbalizzazione delle operazioni svolte dalla commissione tecnica.

Tal i verbali indubbiamente rivestono efficacia probatoria privilegiata, *ex art. 2700 c.c.*, quanto al fatto che ognuno dei tre commissari ha manifestato separatamente la propria valutazione, con riguardo a ogni voce analizzata, e ciò sino a querela di falso, che però non è stata qui proposta: sicché la censura non può che essere respinta.

5.1. Sempre nello stesso motivo di ricorso si sostiene che il confronto a coppie “non esime dalla motivazione, che invece nel caso di specie manca completamente”, censura che può essere appropriatamente esaminata con il seguente quarto motivo.

5.2. Questo è sintetizzato nella violazione del principio di buona amministrazione, nonché nell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di motivazione: vi sono esposte alcune apparenti contraddizioni nelle valutazioni compiute dalla commissione di gara, soprattutto in violazione del principio di transitività: semplificando, il rapporto di valore tra l'offerta A e l'offerta B, e quello tra B e C non verrebbe poi confermato nel

rapporto tra C e A.

5.3. Orbene, va anzitutto ricordato che, una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando non ne sia stato stabilito l'uso distorto o irrazionale (ciò che qui non si realizza), la motivazione aritmetica è sufficiente, e non richiede alcun supplemento motivazionale, in quanto emerge con chiarezza la preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro elemento: non v'è cioè “spazio alcuno per un sindacato del Giudice Amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte” (C.d.S., IV 21 gennaio 2013, n. 341; conf. C.d.S., V, 28 febbraio 2012, n. 1150; C.d.S., sez. VI 19 marzo 2013, n. 1600).

5.4. Ciò esclude che si possa validamente lamentare un difetto di motivazione, e così pure che sia necessario addurre una particolare motivazione nei casi di apparenti incongruenze.

In ogni caso, non è possibile applicare al modello del confronto a coppie il sistema di raffronti indiretti proposti dalla ricorrente: l'offerta A può essere giudicata equivalente (come superiore o inferiore) all'offerta B per ragioni diverse da quelle per cui questa è ritenuta tale rispetto all'offerta C, e ciò basta ad escludere che si possa *ex ante* prestabilire quale possa essere l'esito del confronto tra

quest'ultima e l'offerta A: ogni confronto ha cioè ragioni proprie che non possono essere considerate al di fuori di tale relazione specifica.

6.1. Nell'ultimo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità; violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia, pubblicità trasparenza e correttezza; violazione dei principi di affidamento dei concorrenti e di parità di trattamento – si afferma che non sarebbe stato possibile procedere ad una rinnovazione solo parziale della procedura di gara, nelle concrete circostanze e condizioni di fatto, le quali avrebbero impedito di effettuare una procedura “ora per allora”.

6.2.1. Il primo impedimento sarebbe rappresentato dall'assenza, nel bando di gara, di una specifica previsione in ordine alla metodologia di calcolo da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi.

6.2.2. Ancora, nell'intervallo intercorrente tra la prima e la seconda procedura di gara l'a.t.i. PVB, quale aggiudicatario, avrebbe concretamente svolto il servizio ed avrebbe anche ampiamente modificato la situazione impiantistica.

I progetti e le offerte economiche dovevano essere dunque presentati *ex novo*, tenendo presente la mutata situazione: altrimenti “chi gestirà si troverà indebitamente avvantaggiato dai lavori già realizzati da PVB”, o li dovrà eliminare per realizzare il proprio progetto, con pregiudizio di risorse pubbliche e private.

6.2.3. Ancora, a conferma delle modifiche intervenute, dopo la prima aggiudicazione, con l'assenso dell'Amministrazione, era receduto uno

dei componenti dell'a.t.i. PVB, la Marco Polo S.p.A., al quale, nel corso della prima gara, era stato attribuito uno specifico punteggio per il possesso di una determinata certificazione di qualità; nella nuova gara, la Stazione appaltante ha ritenuto di non poter più considerare la precedente certificazione, né ha consentito alla PVB di presentare quella propria.

6.3. Il Collegio non può, anzitutto, che confermare quanto già sostenuto nella sua decisione 115/14, e cioè che la scelta comunale di procedere ad un rinnovo solo parziale della procedura di gara, nel caso in esame, era pienamente legittima: né i precedenti rilievi possono condurre a rivedere tale posizione.

6.4.1. Invero, nessuno degli elementi considerati preclude, da un punto di vista strettamente giuridico o più ampiamente logico, la rinnovazione solo parziale della procedura.

6.4.2. Per quanto riguarda il primo, si è visto che l'asserita carenza della *lex specialis* di gara non è tale, e la commissione era pienamente legittimata a stabilire il metodo più congruo per la valutazione tecnica delle offerte.

6.4.3. Circa il secondo elemento, le modifiche agli impianti sono indicate del tutto genericamente, e, dunque, non è possibile valutare la reale importanza del rilievo.

In ogni caso, PVB non ha certamente alcun interesse a censurare, sotto questo profilo, la scelta dell'Amministrazione: e ciò sia per l'ipotesi che essa avesse vinto la nuova gara, e continuato a eseguire un contratto già avviato, sia per quella opposta, giacché non sarebbe a

essa spettato di svolgere la prestazione in una situazione di fatto asseritamente diversa da quella esistente al momento di presentazione dell'offerta.

6.4.4. Infine, anche la questione del certificato non è dirimente.

La PVB avrebbe dovuto semmai rilevare il mancato riconoscimento del relativo punteggio come profilo d'illegittimità dell'aggiudicazione – ammesso che ve ne fosse interesse – e non come sintomo del vizio qui in esame: del resto, la modificazione soggettiva dell'a.t.i. non può andare a vantaggio di quest'ultima, come invece la ricorrente vorrebbe.

7. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente e della controinteressata, che liquida in € 5.000,00 per compensi in favore di ciascuna di queste, oltre iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 23 ottobre 2014 con l'intervento dei signori magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)